

Sezione: PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 368

Anno: 2005

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 15/11/2005

368/2005 A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, composta dai Sigg.ri
Magistrati:

CLAUDIO DE ROSE	PRESIDENTE
FRANCESCO PEZZELLA	CONSIGLIERE
MARIA TERESA ARGANELLI	CONSIGLIERE REL.
ROCCO DI PASSIO	CONSIGLIERE
PIERA MAGGI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello n.18970, proposto da Graziani Pierluigi avverso la sentenza n.1766/03/R del 17 luglio 2003 resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna.

Visti gli atti di causa;

Uditi all'udienza pubblica del 14 giugno 2005 il relatore Consigliere Maria Teresa Arganelli, nonché il Pubblico Ministero Vice Procuratore Generale Mario Condemi, assente i procuratori costituiti di parte appellante. Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna, ha condannato l'odierno appellante al pagamento della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso al deposito, interessi legali dal deposito al soddisfo, spese di giustizia.

Risulta dal fascicolo processuale che nel giugno 1990, in Bologna, personale della Polizia di Stato si indirizzava verso un casolare periferico, ove si presumeva si fossero rifugiati alcuni partecipanti ad una rissa, nel corso della quale vi era stato anche un ferito da arma da fuoco.

Durante l'operazione venivano esplosi alcuni colpi, uno dei quali raggiungeva, traendolo a morte, un cittadino di origine tunisina, il quale si era affacciato nel vano di una finestra.

A seguito di accertamenti si appurava che il colpo era stato sparato dalla pistola in dotazione all'agente Graziani, che veniva condannato dal locale Tribunale per omicidio colposo e frode processuale, avendo tentato di alterare la canna della propria arma.

Veniva anche attribuita una provvisionale per il reato colposo, rinviando la quantificazione definitiva ad un successivo processo in sede civile.

Già in forza della prima sentenza le parti civili pignoravano, in ragione

di 1/5, lo stipendio dell'agente, che, nel periodo 1993-1998, corrispondeva loro circa trenta milioni.

I parenti del defunto iniziavano, comunque, un procedimento per il risarcimento nei confronti del Ministero dell'Interno.

Tuttavia nel 1998 le parti addivenivano ad una transazione per la complessiva ed ulteriore somma (oltre quella già corrisposta dal Graziani) di L.178.964.380, cui si aggiungevano lire 25.000.0000 per spese legali, per complessive L.203.964.380, pari ad euro 105.338,81, somma per la quale l'odierno appellante veniva convenuto in giudizio innanzi alla Sezione di Bologna.

Le doglianze introdotte con l'appello per cui è qui causa possono così riassumersi:

-mancanza di colpa grave nel comportamento tenuto dal Graziani, atteso che costui partecipava per la prima volta ad un'operazione di polizia in cui erano stati esplosi colpi d'arma da fuoco, e, nel presupposto di quella che è stata definita "colpa d'organizzazione", per l'assenza di un effettivo e serio coordinamento da parte dei superiori presenti nella circostanza rivelatasi luttuosa.

Sarebbe stato affermato da alcuni partecipanti "che il Dr.Preziosa che avrebbe dovuto coordinare l'operazione in realtà ha lasciato che ognuno agisse per proprio conto";

-mancanza di nesso causale, in quanto la ricostruzione dei fatti operata dal giudice penale sarebbe alquanto lacunosa;

-erronea valutazione del primo giudice circa la mancata partecipazione dell'appellante alla transazione intervenuta tra i parenti della vittima e il Ministero dell'Interno;

-mancata valutazione nella quantificazione del danno erariale del fatto che l'importo richiesto nella citazione è superiore di circa diecimila euro rispetto a quello conteggiato dal giudice penale e che sedicimila euro circa sono stati già versati ai parenti della vittima a seguito del pignoramento del quinto dello stipendio instaurato presso la Pretura di Bologna e poi interrotto;

-erroneo compito altresì nel danno erariale delle spese liquidate al difensore della vittima in sede penale;

-richiesta di maggiore utilizzazione del potere riduttivo.

Il Procuratore Generale ha formulato conclusioni secondo cui tutti i motivi di gravame si palesano infondati.

All'udienza dibattimentale del 14 giugno 2005 il P.M. ha confermato la richiesta di reiezione del gravame.

Considerato in

DIRITTO

L'appello è infondato e va pertanto respinto. Decisiva a tal fine è la imputabilità all'appellante dell'elemento soggettivo colpa grave per i fatti per cui è qui causa.

Perché si raggiungano gli estremi di una condotta gravemente colposa, è necessario infatti che il comportamento messo in atto dall'agente sia del tutto inadeguata, tale, cioè, da costituire una devianza macroscopica dai canoni di prudenza e di corretta valutazione degli elementi ambientali che costituiscono le condizioni in cui ci si trova ad operare.

In fattispecie per cui è qui causa si è esattamente verificata la discordanza da quello che doveva essere un elementare modello

comportamentale, cui fare riferimento, anche in ragione del più elevato grado di valutazione che si richiede, in particolari situazioni, a chi svolge attività professionali che per definizione comportano l'esposizione ad accadimenti che necessitano maggior autocontrollo, maggiore ponderazione degli elementi causali presenti, maggiore capacità di adottare la migliore o meno dannosa soluzione comportamentale.

Né può essere accolta l'eccezione di "colpa di organizzazione" dedotta dal Graziani, atteso che è in valutazione un comportamento ascrivibile ad un'azione individuale, scaturita da una cattiva valutazione degli aspetti fattuali circostanti.

Quanto alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice penale asserita come lacunosa -tale da non dimostrare la sussistenza del nesso causale- va detto che l'efficacia del giudicato penale di condanna nel processo contabile è disciplinata dall'art.651 c.p.p.; cosicché nel presente giudizio fanno stato non soltanto i fatti materiali, ma tutti gli elementi oggettivi accertati nel processo penale (cfr. giurisprudenza costante di questa Corte dei conti).

Cosicché il giudice contabile può trarre dalle risultanze penali autonomi apprezzamenti e convincimenti, ovvero può operare le più ampie acquisizioni di mezzi di prova ammettendo ad essi autonomo rilievo probatorio per porli a base del proprio convincimento e ciò, segnatamente, nella valutazione del danno e della colpa posto che l'autorità di cosa giudicata penale nel giudizio contabile riguarda esclusivamente la ricostruzione dei fatti nella loro materialità oggettiva, mentre detto giudicato penale non vincola il giudice contabile nella valutazione degli stessi.

Il giudice contabile può pertanto trarre dai medesimi fatti autonomi apprezzamenti e convincimenti.

Tanto premesso e sulla scorta degli atti acquisiti al fascicolo processuale, ritiene questo giudice gravemente colpevole la condotta tenuta dal Graziani nella fattispecie per cui è qui causa condividendo questo giudice e facendo proprie le valutazioni del giudice di prime cure sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e puntualmente esplicitate nella sentenza gravata, (cfr. pagg.da 26 a 34 sentenza impugnata).

Quanto alla dedotta mancata partecipazione del Graziani alla procedura transattiva attivata dall'Amministrazione, questo giudice ha più volte esplicitato che il contenuto della transazione non fa stato nel giudizio di responsabilità, spettando al giudice, a prescindere dagli accordi intervenuti, un'autonoma valutazione attinente non solo all'an debeat, ma anche al quantum da porre a carico del dipendente che ha dato causa al danno.con il solo limite della invalicabilità, da parte del giudice, della misura pattuita in via transattiva.

La transazione, pertanto, non incide né sulla sussistenza, né sull'entità del danno oggetto di accertamento giudiziale e, quale mezzo attraverso cui l'Amministrazione legittimamente e stragiudizialmente conferisce un certo assetto ai suoi interessi giuridici, resta mero fatto che il giudice contabile non può ignorare, ma da cui non resta vincolato ai fini della determinazione della responsabilità e del quantum da porre a carico del convenuto.

Cosicché la circostanza che il convenuto sia (eventualmente) rimasto estraneo alla procedura transattiva non assume alcuna rilevanza, essendo rimessa al giudice contabile perfino la valutazione sulla congruità di quanto liquidato ai terzi e restando libera in giudizio la conclusiva determinazione del c.d. "danno addebitabile".

Costituiscono altresì danno erariale imputabile al Graziani le spese liquidate al difensore della vittima in sede penale per il principio di causalità necessaria (causa causae est causa causati), mentre le somme pignorate al Graziani attraverso la trattenuta del quinto dello stipendio potranno dal Graziani medesimo essere fatte valere in sede di esecuzione dinanzi all'A.G.O.

Va anche respinta la richiesta di ulteriore riduzione dell'addebito posto che quale esercizio di potere discrezionale del giudice contabile derogatorio del normale regime risarcitorio, detto potere trova il proprio fondamento oggettivo in particolare circostanze, atte a diminuire il grado di colpa dell'agente e, perciò, comporta la sussistenza di motivi che ne giustificano l'uso attraverso una valutazione comparativa del grado di colpa ravvisabile nelle condotte del convenuto in responsabilità

Or in fattispecie ritiene questo giudice che non sussistono elementi documentali ulteriori rispetto a quelli acquisiti nel giudizio di primo grado idonei a giustificare una ulteriore riduzione dell'addebito rispetto a quella operata dal giudice di prime cure.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe avverso la sentenza pure in epigrafe e condanna parte appellante alle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 192,26 (centonovantadue/26)

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 giugno 2005.

L'ESTENSORE

f.to Maria Teresa Arganelli

Depositata in Segreteria il 15/11/2005

IL PRESIDENTE

f.to Claudio de Rose

IL DIRIGENTE

f.to Maria Fioramnti